

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/CDN **(2012/2013)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Franco Matera, dall'avv. Fabio Micali, Componenti; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA, e del Signor Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Stefano Bordoni si è riunita il giorno 20 settembre 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

“1”

(509) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: WALTER TOMMASI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US Forcoli ASD) E DELLA SOCIETA' US FORCOLI ASD (nota n. 7579/450pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).

1. Il deferimento

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

1) il Sig. Tommasi Walter, Presidente e legale rappresentante, della Società US Forcoli ASD, per rispondere della violazione dell'art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, per avere depositato una fidejussione bancaria non conforme al modello prescritto dal punto 6 pag. 2 del C.U., perché carente della clausola di rinuncia dell'azione di regresso e/o surroga.

2) la Società US Forcoli ASD, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva, mediante la quale contestavano gli addebiti loro mossi.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale unitamente al difensore della Società US Forcoli ASD, ha presentato istanza di applicazione della pena ex art. 23 CGS nei confronti della Società US Forcoli ASD, che viene decisa come da separata Ordinanza. In ordine all'altro deferito, nessuno è comparso. La Procura Federale ha pertanto richiesto l'applicazione nei confronti del Sig. Tommasi Walter, della sanzione dell'inibizione di giorni 30.

All'inizio della riunione odierna la Società US Forcoli ASD, tramite il suo difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società US Forcoli ASD, tramite il suo difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS pena base per la Società US Forcoli ASD, sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 670,00 (€ seicentosettanta/00);

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *ammenda di € 670,00 (€ seicentasettanta/00) per la Società US Forcoli ASD;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento prosegue per il solo Sig. Tommasi Walter.

4. La decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Tommasi Walter per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione della disposizione di cui al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, per avere i deferiti depositato una fidejussione bancaria non conforme al modello prescritto dal punto 6 pag. 2 del C.U., perché carente della clausola di rinuncia dell'azione di regresso e/o surroga.

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovata oltre ogni ragionevole dubbio la violazione posta in essere dal Signor Tommasi Walter con altrettanto evidente violazione della norma indicata in epigrafe;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 670,00 (seicentasettanta/00) per la Società US Forcoli ASD.

In accoglimento del deferimento proposto, irroga nei confronti del Signor Tommasi Walter la sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta,00).

(511) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI FIORINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Ginnastica e Calcio Sora) E DELLA SOCIETA' ASD GINNASTICA E CALCIO SORA (nota n. 7535/430pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Giovanni Fiorini, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 12) pagina 4 del Comunicato

Ufficiale n.153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;

- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 12,00, dell'attestazione di insussistenza di pendenze debitorie verso la FIGC, le Leghe e le Società affiliate, entro il termine del 12 luglio 2011 ore 12,00;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Giovanni Fiorini, della sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta) e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00);
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, cp. 1, CGS;

PQM

Infligge al Signor Giovanni Fiorini l'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Ginnastica e Calcio Sora l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(520) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CARDIA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Progetto Calcio Sant'Elia) E DELLA SOCIETA' ASD PROGETTO CALCIO SANT'ELIA (nota n. 7611/370pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).

Il Comunicato Ufficiale n. 153 / 22 aprile 2011 della FIGC LND Comitato Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2011, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2011 era da una parte perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinatorio dall'altra per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Siffatta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2011/2012 ("Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores"), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del

campo di giuoco e la certificazione di omologazione del campo, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2011.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla COVISOD, la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2011, doveva notificare le società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2011 ore 18.00 avverso la decisione negativa della COVISOD) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la COVISOD a mezzo di nota del 31 ottobre/4 novembre 2011 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società ASD Progetto Calcio Sant'Elia non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2011 la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, sicchè la Procura Federale, con atto datato 24 aprile 2012, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Franco Cardia, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Progetto Calcio Sant'Elia e la stessa Società ASD Progetto Calcio Sant'Elia per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 10 del CU n. 153 / 22 aprile 2011 FIGC LND Comitato Interregionale per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 al deposito della documentazione sopra richiamata e la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Al Deferimento ha controdedotto con memoria scritta la Società ASD Progetto Calcio Sant'Elia, la quale ha affermato che entro la data del 12 luglio 2011 aveva inviato al competente ufficio tutta la documentazione afferente l'iscrizione al campionato, tra cui la disponibilità del campo di giuoco, di proprietà del Comune di Cagliari, che essa Società aveva in uso sin dal maggio 2008, per cui alcun inadempimento le poteva essere contestato..

Unitamente alla memoria, la Società ASD Progetto Calcio Sant'Elia ha trasmesso a questa Commissione un'ampia documentazione; tuttavia, non ha comprovato la data di spedizione del plico, né ha esibito un qualsivoglia atto proveniente dal Comitato Interregionale attestante l'avvenuto deposito nei termini della documentazione.

Alla riunione odierna è comparsa innanzi questa Commissione la sola Procura Federale, la quale, illustrato il Deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Renzo Lucchiarì, per la sua qualità, l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la

sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il Deferimento si è riferito, nel prevedere a carico delle Società che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascrivito il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il Deferimento e le istanze punitive richieste, mancando in atti la prova dell'adempimento da parte dei deferiti di quanto previsto al Punto A n. 10 della normativa di cui al C.U. in epigrafe richiamato.

Pertanto, anche a voler tutto concedere alle tesi difensive della Società incolpata, l'invio della documentazione a mezzo di plico raccomandato costituisce di per sé un inadempimento, in quanto siffatta modalità non rientra nella previsione della normativa; infatti, come si è rilevato, la documentazione deve essere in via esclusiva o depositata presso l'ufficio competente ovvero ad esso trasmessa a mezzo fax.

P.Q.M.

infligge al sig. Franco Cardia nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Progetto Calcio Sant'Elia l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Progetto Calcio Sant'Elia l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(514) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ORAZIO FERRARI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US Pistoiese 1921 Srl) E DELLA SOCIETA' US PISTOIESE Srl (nota n. 7606/368pf11-12/AM/LG/qb del 24.4.2012).

Il Comunicato Ufficiale n. 153 / 22 aprile 2011 della FIGC LND Comitato Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2011, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2011 era da una parte perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinatorio dall'altra per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al

campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Siffatta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2011/2012 ("Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores"), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione di omologazione del campo, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2011.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla COVISOD, la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2011, doveva notificare le società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2011 ore 18.00 avverso la decisione negativa della COVISOD) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la COVISOD a mezzo di nota del 26 ottobre/4 novembre 2011 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società US Pistoiese 1921 Srl non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2011 la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, sicchè la Procura Federale, con atto datato 24 aprile 2012, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Orazio Ferrari, Presidente e legale rappresentante della Società US Pistoiese 1921 Srl e la stessa Società US Pistoiese 1921 Srl per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 10 del CU n. 153 / 22 aprile 2011 FIGC LND Comitato Interregionale per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 al deposito della documentazione sopra richiamata e la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Al Deferimento ha controdedotto la Società US Pistoiese 1921 srl, la quale ha chiesto il proscioglimento, deducendo che il termine di deposito della documentazione era stato rispettato alla data dell'11 luglio 2012, anche se la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco era stata depositata non sul modulo predisposto dal Dipartimento Interregionale Dilettanti, bensì su carta intestata del Comune di Pistoia e che tale irregolarità, di natura formale e non sostanziale, era stata sanata dal successivo deposito, avvenuto il 13 luglio 2011, della dichiarazione di disponibilità del campo redatta su detto modulo.

Alla riunione odierna è comparsa innanzi questa Commissione la sola Procura Federale, la quale, illustrato il Deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Orazio Ferrari, per la sua qualità, l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00 (mille//00).

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il Deferimento si è riferito, nel prevedere a carico delle Società che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il Deferimento e le istanze punitive richieste, sussistendo la prova per ammissione della stessa parte deferita del mancato esatto adempimento da parte dei deferiti di quanto previsto al Punto A) n. 10 del C.U. n. 153/22 aprile 2011 FIGC – LND Comitato Interregionale stagione sportiva 2011 / 2012, atteso che la dichiarazione di disponibilità del campo resa nel caso in esame su carta intestata del Comune (depositata l'11 luglio 2011) e non sul modulo imposto dalla normativa all'evidente fine di semplificazione della procedura, depositato il 13 luglio 2011, equivale al mancato rispetto della normativa medesima.

P.Q.M.

infligge al sig. Orazio Ferrari nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società US Pistoiese 1921 Srl l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società US Pistoiese 1921 Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille//00).

(515) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RENZO LUCCHIARI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Este Srl) E DELLA SOCIETA' AC ESTE Srl (nota n. 7594/357pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).

Il Comunicato Ufficiale n. 153 / 22 aprile 2011 della FIGC LND Comitato Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2011, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2011 era da una parte perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinatorio dall'altra per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che

diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Siffatta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2011/2012 ("Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juoniore"), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione di omologazione del campo, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2011.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla COVISOD, la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2011, doveva notificare le società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2011 ore 18.00 avverso la decisione negativa della COVISOD) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la COVISOD a mezzo di nota del 26 ottobre/4 novembre 2011 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società AC ESTE Srl non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2011 la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco della squadra juniores, sicchè la Procura Federale, con atto datato 24 aprile 2012, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Renzo Lucchiari, Presidente e legale rappresentante della Società AC ESTE Srl e la stessa Società AC ESTE Srl per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 10 del CU n. 153 / 22 aprile 2011 FIGC LND Comitato Interregionale per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 al deposito della documentazione sopra richiamata e la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Al Deferimento ha controdedotto la Società AC Este srl, la quale, pur ammettendo di non aver depositato nei termini la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, ha ugualmente chiesto il proscioglimento, deducendo che il ritardo era dipeso dalla mancata disponibilità dell'impianto assegnato dal Comune, che si era manifestata a pochi giorni dalla scadenza della iscrizione al campionato e che era risultata impeditiva al rispetto di detto termine.

Alla riunione odierna è comparsa innanzi questa Commissione la sola Procura Federale, la quale, illustrato il Deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che

fossero irrogate al sig. Renzo Lucchiari, per la sua qualità, l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il Deferimento si è riferito, nel prevedere a carico delle Società che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il Deferimento e le istanze punitive richieste, sussistendo la prova per ammissione della stessa parte deferita del mancato adempimento da parte dei deferiti di quanto previsto al Punto A) n. 10 del C.U. n. 153/22 aprile 2011 FIGC – LND Comitato Interregionale stagione sportiva 2011 / 2012, richiamato dalla normativa afferente il Campionato Nazionale Juniores 2011/2012 (Punto B).

P.Q.M.

infligge al sig. Renzo Lucchiari nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società AC Este Srl l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società AC Este Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille//00).

(516) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GENESIO SEVERINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Atletico Arezzo Srl ora USD Arezzo Srl) E DELLA SOCIETA' ASD ATLETICO AREZZO Srl ora USD AREZZO Srl (nota n. 7600/363pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).

1. Il deferimento

Con provvedimento del 24 aprile luglio 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

1) il Sig. Genesio Severini, Presidente e legale rappresentante, della Società USD Arezzo, per rispondere della violazione dell'art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 3) pagina 1 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, per avere provveduto al deposito, entro il termine prescritto del 12 luglio 2011, ore 12:00, di “ *copia del Verbale della Assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2011/2012, firmato per conformità dal Presidente della Società; ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse*” nonché per non aver provveduto a

depositare *“dichiarazione di disponibilità del campo di gioco secondo il modello predisposto dal Comitato medesimo, rilasciata dall'Ente proprietario, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento della LND per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale di Serie D e di altre manifestazioni ufficiali”*.

2) la Società USD Arezzo, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva, mediante la quale contestavano gli addebiti loro mossi.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale unitamente al difensore dell'USD Arezzo, ha presentato istanza di applicazione della pena ex art. 23 CGS, nei confronti di entrambi i deferiti, che viene decisa come da Ordinanza che segue:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Genesio Severini e la Società ASD Atletico Arezzo Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Genesio Severini, sanzione dell'inibizione di giorni 40 (quaranta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 28 (ventotto); pena base per la Società ASD Atletico Arezzo Srl, sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.330,00 (€ milletrecentotrenta/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

per il Sig. Genesio Severini sanzione dell'inibizione di giorni 28 (ventotto);

per la Società ASD Atletico Arezzo Srl sanzione dell'ammenda di € 1.330,00 (milletrecentotrenta /00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(519) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TOBIA GIOVANNI DE VITA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Ischia Isola Verde a.r.l.) E DELLA SOCIETA' SSD ISCHIA ISOLA VERDE a.r.l. (nota n. 7595/358pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

1) il Sig. De Vita Tobia Giovanni, Presidente e legale rappresentante pro tempore all'epoca della commessa inadempienza, della Società A.S.D. Ischia Isola Verde, per rispondere della violazione dell'art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 7) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto, entro il termine del 12 luglio ore 12.00, al deposito della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della società.

2) la Società A.S.D. Ischia Isola Verde, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale unitamente al difensore dell'A.S.D. Ischia Isola Verde, ha presentato istanza di applicazione della pena ex art. 23 CGS, nei confronti della A.S.D. Ischia Isola Verde, che viene decisa come da Ordinanza che segue:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società SSD Ischia Isola Verde, tramite il suo difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS pena base per la Società SSD Ischia Isola Verde, sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 670,00 (€ seicentoseventanta/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.

Il procedimento prosegue per il solo Sig. De Vita Tobia Giovanni.

La Procura Federale ha richiesto l'applicazione nei confronti del Sig. De Vita Tobia Giovanni, della sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta).

4. La decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. De Vita Tobia Giovanni per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione della disposizione di cui al punto 7) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti e, in particolare, sulla inosservanza del termine per il deposito entro il 12 luglio 2011 h. 12.00 della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della società.

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovata oltre ogni ragionevole dubbio la violazione posta in essere dal Signor De Vita Tobia Giovanni con altrettanto evidente violazione della norma indicata in epigrafe.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 670,00 (€ seicentasettanta/00) per la Società SSD Ischia Isola Verde.

In accoglimento del deferimento proposto, irroga nei confronti del Signor De Vita Tobia Giovanni la sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta,00).

(521) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRUNO MARTORANO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACR Messina Srl) E DELLA SOCIETA' ACR MESSINA Srl (nota n. 7599/362pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 24 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Bruno Martorano, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società A.C.R. Messina, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, comma. 3 bis del C.G.S., in relazione ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) del Comunicato Ufficiale n.153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 12,00, di tutta la documentazione indicata nel richiamato Comunicato Ufficiale n.153 e, precisamente, quella elencata dal n.2 al n.12;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Bruno Martorano, della sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00);
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, cp. 1, CGS;

- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

PQM

infligge al Signor Bruno Martorano l'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Valentino Fedeli

“”

Pubblicato in Roma il 21 settembre 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete